CODICE DELLA STRADA

Adempiere il dovere professionale è "stato di necessità"

Da un Giudice di Pace un importante principio che valorizza il ruolo del medico veterinario e garantisce la tutela degli animali. Niente multa per eccesso di velocità se c'è stata l'urgenza di somministrare l'antidoto al cane avvelenato. La giurisprudenza anticipa il Legislatore.

di Carla Campanaro
Avvocato

Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Offida in materia di soccorso di animali allarga lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà.

Nel caso di specie, un medico veterinario proponeva opposizione per ottenere l'annullamento del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che con fare molto preoccupato gli chiedeva di accorrere presso la sua abitazione in quanto l'animale da lui in cura versava in gravi condizioni di salute, così gravi da non permetterle di portarlo neanche in clinica. Dai sintomi descritti il medico veterinario individuava un principio di avvelenamento ed era quindi indispensabile la somministrazione urgente di antidoto. Pertanto, in ossequio alla

"Il medico veterinario avvertiva la necessità di recarsi prima possibile dalla propria cliente".

propria etica professionale, il medico veterinario avvertiva la necessità di recarsi il prima possibile presso la propria cliente onde salvare la vita dell'animale, in vista del grave danno irreparabile che si sarebbe consumato altrimenti. Per tale unico motivo addiveniva così al superamento del limite di velocità, che a suo parere derivava dalla necessità di salvare la vita dell'animale.

STATO DI NECESSITÀ

Di diverso avviso la polizia municipale prima ed il Comune di Offida poi, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di Pace, investito della questione, accoglie in pieno il ricorso del medico veterinario in quanto quest'ultimo aveva agito al fine di prestare le cure necessarie all'animale in gravi condizioni di salute, statuendo un principio assai significativo che potrà essere impiegato per casi futuri, ovvero che 'il principio dello stato di necessità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981 si applica anche se la circostanza riguarda gli animali'.
Tale rilievo nasce da un'interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale, univoco nella finalità di protezione degli animali d'affezione, essendone condannati i maltrattamenti e l'abbandono (Legge n. 189 del 20 luglio 2004, Legge n 201 del 4 novembre 2010), essendone promossa la tutela in termini generali (art 1 e ss Legge 281 del 14 Agosto 1991 e soprattutto essendo disposto l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi (Legge n 120 del 29 luglio 2010). A tal proposito è importante rilevare come in materia di stato di necessità e soccorso stradale già l'art. 31 della Legge n 120 del 29 luglio 2010 integrando il comma 1 dell'articolo 177 del Codice della Strada, abbia demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione da esibire, all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così di fatto il principio generale dello stato di necessità in caso di soccorso di animali in difficoltà, anche da parte di privati.

ALTRI PRECEDENTI

Ed infatti già il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n. 369 del 9 giugno 2011 nel giudicare del ricorso di un privato che veniva sanzionato per eccesso di velocità mentre portava con urgenza il proprio animale dal veterinario, interveniva a riconoscere lo stato di necessità come sostenibile esimente nel caso 'di pericolo di vita di un animale', ritenendolo sussistente anche se 'presuntivo' qualora nella fattispecie concreta de qua 'la sua valutazione trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica come lo è quella sanitaria non necessariamente nota al soggetto che la invoca'. Insomma sia che il soggetto sia un medico veterinario sia che sia il mero proprietario o detentore dell'animale, secondo quest'interpretazione giudiziale in linea con il quadro normativo suesposto, lo stato di necessità è sussistente.

DEONTOLOGIA E DOVERE

Ma vi è di più. Nel riconoscere una causa di esclusione della punibilità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981, oltre ad avere individuato lo stato di necessità, il Giudice riconosce nel caso di specie il fatto che il ricorrente 'ha compiuto il fatto nell'adempimento di un proprio dovere professionale', valorizzando la specifica professionalità del soggetto deputato a soccorrere l'animale in difficoltà, ulteriore motivo di esclusione della punibilità, rifacendosi con tutta probabilità allo stesso codice deontologico dei medici veterinari che all'art 1 'Medico Veterinario' prevede che 'Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera: (…) alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; (…) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti. *www.dirittoambiente.it*